Le prospettive della prevenzione incendi e attività future del Comando

Ing. Luigi Giudice

Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

MINISTERO DELL'INTERNO

DPR 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pubblicato sulla GU n. 221 del 22.9.2011

Entrato in vigore il 7.10.2011

D.M. 7 agosto 2012

"Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del DPR 151/11"

Pubblicato sulla GU n. 201 del 29.8.2012

Entrato in vigore il 27.11.2012

DM 5 agosto 2011

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

a) Ridefinizione della struttura del corso base di specializzazione con durata di 120 ore;
b) Nuove modalità di svolgimento dell'esame di fine corso;
c) Si esclude la possibilità di iscrizione del professionista negli elenchi del Ministero dell'interno con dieci anni di anzianità di iscrizione nel proprio albo;
d) Non è più necessario possedere il requisito dei due anni di iscrizione al proprio albo professionale per l'iscrizione negli elenchi;
e) Mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno con corsi o seminari di aggiornamento.

DPR 1 agosto 2011, n. 151

1. abrogazione norme e aggiornamento elenco attività soggette;
2. abolizione della duplicazione del registro dei controlli;
3. semplificazione dei rinnovi ed eliminazione del giuramento della perizia;
4. Introduzione di nuovi istituti: NOF e verifiche in corso d'opera;
5. modifica della valenza del CPI;
6. modifica al regime sanzionatorio;
7. razionalizzazione dell'impegno del CNVVF nelle attività di controllo;
8. integrazione del procedimento di prevenzione incendi con la disciplina del SUAP del DPR 160/10.

DPR 1 agosto 2011, n. 151

DPR 26 maggio 1959, n. 689

Regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

DPR 12 gennaio 1998, n. 37

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

DM 16 febbraio 1982

Modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

DPR 1 agosto 2011, n. 151

Il nuovo elenco di attività soggette al controllo del CNVVF

Allegato I al DPR 151/2011

Attività del DM 16.2.1982 soppresse

19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 Kg

---

20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:

- con quantitativi da 500 a 1.000 Kg
- con quantitativi superiori a 1.000 Kg

---

52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche

---

95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497

Attività di nuova introduzione

55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m^2		fino a 5.000 m^2	oltre 5.000 m^2
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m^2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.		fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m^2	oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m^2
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m^2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			tutti
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m^2			tutti
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a **2000** m	tutte		

Variazioni nelle definizioni delle attività

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti **alla mansione specifica di saldatura o taglio.**		fino a 10 **addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.**	oltre 10 **addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.**
18	Esercizi di minuta vendita **e/o depositi** di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. **Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi**.		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

Variazioni nelle definizioni delle attività

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi **in massa** superiori a **50.000 kg** con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m		fino a **500.000 kg**	oltre **500.000 kg**
48	Centrali termoelettriche**, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3**		**Macchine elettriche**	Centrali termoelettriche.

Variazioni nelle definizioni delle attività

65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m^2 . **Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.**		fino a 200 persone	oltre 200 persone
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; **Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.**	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; **Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)**	oltre 100 posti letto
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; **Asili nido con oltre 30 persone presenti**.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone

Variazioni nelle definizioni delle attività

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; **Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2**	fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m^2	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m^2	oltre 100 posti letto
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi. **Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.**	fino a 600 m^2	oltre 600 e fino a 1.500 m^2	oltre 1.500 m^2

Variazioni nelle definizioni delle attività

70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m^2 **con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg**		fino a 3.000 m^2	oltre 3.000 m^2
71	Aziende ed uffici con oltre **300 persone presenti**	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
72	**Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.**			**tutti**
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a **300 m^2**; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m^2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m^2 .	Autorimesse fino a 1.000 m^2	Autorimesse oltre 1.000 m^2 e fino a 3.000 m^2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m^2 e fino a 1000 m^2	Autorimesse oltre 3000 m^2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m^2; depositi di mezzi rotabili
77	Edifici destinati ad uso civile **con altezza antincendio** superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m

DPR 1 agosto 2011, n. 151

ART. 6 OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all' Allegato I del presente regolamento, **non soggette alla disciplina del D.to L.vo 81/08**, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'art. 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito **registro** a cura dei responsabili dell'attività. Tale **registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando**.

DPR 1 agosto 2011, n. 151

NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI

- Introduzione di un esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità e rilascio del NOF (a titolo oneroso) per attività di tipo B e C

ART. 8 NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all' Allegato I del presente regolamento, **categorie B e C**, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

DPR 1 agosto 2011 n°151

NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI

- Introduzione della possibilità di richiedere visite tecniche in corso d'opera da effettuarsi in corso di realizzazione.

ART. 9 VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all' Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Documento da allegare:

- Richiesta di verifica in corso d'opera, mod. PIN 7 -2012;
- Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria prov.le dello Stato ai sensi…

Modifica della valenza del CPI

Il certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.

Il CPI assume la valenza di **"attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio"**.

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifica del regime sanzionatorio

La L. 818/84 art.4 aveva previsto la sanzione penale per la mancata richiesta del CPI. Il nuovo Regolamento "attiva" l'art. 20 del D.to L.vo 139/06

Art. 20 del D.to L.vo 139/06

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo **e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro**, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il DPR previsto dall'articolo 16, comma 1.

*"Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'**articolo 20** del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a **tutte le attività** individuate nell'**allegato I** in caso di mancata presentazione di SCIA." (Interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011). In base a tale interpretazione le sanzioni penali si applicano a **tutte le "attività soggette" (di cat. A, B e C), in caso di mancata presentazione della SCIA,** e non solamente a quelle di cat. C.*

Integrazione del procedimento di prevenzione incendi con il DPR 160/10

D.P.R. N. 160 del 7 settembre 2010

REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA del (S.U.A.P.)

1. STABILISCE CHE I COMUNI ESERCITANO LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ASSICURANDO CHE L'INTERO PROCEDIMENTO SIA AFFIDATO AD UNA UNICA STRUTTURA, IL S.U.AP., AL QUALE GLI INTERESSATI SI RIVOLGONO PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI IMPIANTI PRODUTTIVI DI BENI E SERVIZI

2. I COMANDI VV.F., COSI' COME GLI ALTRI ENTI AUTORIZZATIVI, NON POSSONO TRASMETTERE AL RICHIEDENTE ATTI AUTORIZZATORI O PARERI NEGATIVI E SONO TENUTI A TRASMETTERE AL S.U.AP. TUTTE LE DENUNCE, LE DOMANDE E LA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA, DANDONE COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO.

3. PROCEDIMENTI:
   a) **PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO (CAPO III DEL DPR 160/10)**
   b) **PROCEDIMENTO ORDINARIO (CAPO IV DEL DPR 160/10)**

Procedimento automatizzato
(Capo III del DPR 160/10)

Laddove la pubblica Amministrazione non deve esprimere alcun apprezzamento tecnico-discrezionale per il rilascio dell'atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un mero accertamento della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, si applica la S.C.I.A.

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle **amministrazioni e agli uffici competenti.**

A seguito di tale rilascio, il richiedente può avviare immediatamente l'intervento o l'attività (art.5 co. 5 DPR 160/10)**.**

Procedimento ordinario
(Capo IV del DPR 160/10)

Diversamente le istanze sono presentate al SUAP che entro 30 giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

CONFERENZA DI SERVIZI

Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una **conferenza di servizi**. La conferenza di servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni.

Art. 7 comma 6 del DPR 160/2010.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, **e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.**

Art. 10 "Capo V – Disposizioni comuni" del DPR 160/10.

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:

a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità;

b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;

2. **La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.**

DPR 1 agosto 2011 n°151

Art. 10 Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. Per le attività di cui all' Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica DPR 160/10.
2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del DPR 160/10, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.
3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all' articolo 4 del presente regolamento.

I Procedimenti del SUAP/SUE

- Il d.p.r. 160/2010, al capo II art. 4 comma 6 prevede che, salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite a quest'ultimo le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva (SUE).
- È pertanto manifesta l'inclusione dell'endoprocedimento per il rilascio del titolo edilizio nel procedimento unico per la realizzazione o modificazione dell'attività produttiva o di prestazione di servizi.

I Procedimenti del nuovo SUE

- La legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del decreto legge "*Misure per la crescita del paese*", testo coordinato del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, aggiunge che "*Lo Sportello Unico per l'edilizia costituisce **l'unico punto di accesso** per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte*".
- Mutuando quando già previsto dal regolamento sul SUAP, divenendo il SUE l'unico punto di accesso, quest'ultimo assume non solo la titolarità esclusiva di tutte le comunicazioni con il richiedente, ma "…*gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia tutte le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente*".

I Procedimenti del SUAP/SUE

- Pertanto si possono distinguere due modalità operative:
  - realizzazione o modificazione di un'attività produttiva o di prestazione di servizi: il titolare dell'impresa si rivolge al SUAP che gestirà sotto forma di endoprocedimento quello edilizio;
  - realizzazione o modificazione di un manufatto edilizio non destinato ad accogliere un'attività produttiva o di prestazione di servizi: il titolare attiverà presso il SUE i procedimenti previsti dal DPR 380/2001 (comunicazione, DIA/SCIA, permesso a costruire).

→ SUAP/SUE

→ SUE

Prima dei lavori

Istanza di realizzazione ex novo di un albergo con 200 posti letto

Attività in Allegato I Categoria C

Intervento di nuova costruzione

S.U.A.P.

Richiesta parere

Parere in 60 gg

Comando Prov.le VVF

Permesso a costruire

A lavori ultimati

Invio da parte del titolare al SUAP

- Dichiarazione direttore lavori sulla conformità dell'opera e sulla sua agibilità
- Certificato di collaudo reso da professionista (se previsto)
- SCIA VVF (rossa) ex art. 4 del DPR151/11

Immediato avvio dell'attività

Sopralluogo VV.F.

Prima dei lavori

Ristrutturazione di un manufatto edilizio esistente per la realizzazione di un albergo con 200 posti letto

Hp: Senza necessità di permesso a costruire

S.U.A.P.

Richiesta parere

Parere in 60 gg

Comando Prov.le VVF

Il titolare non può inoltrare semplicemente la SCIA edilizia e attivare il procedimento automatizzato ma deve ricorrere al **procedimento ordinario** perché c'è un parere sul progetto da richiedere ai VV.F.

A lavori ultimati

Invio da parte del titolare al SUAP

- Dichiarazione direttore lavori sulla conformità dell'opera e sulla sua agibilità
- Certificato di collaudo reso da professionista (se previsto)
- SCIA VVF (rossa) ex art. 4 del DPR151/11

Immediato avvio dell'attività

Sopralluogo VV.F.

REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI

- Le regole tecniche di p.i.: obbligatorie, «verticali», prescrittive, deterministiche.
- Rappresentano il «giudizio esperto» del CNVVF per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza;
- Riguardano attività (soggette e non soggette): ospedali, istituti scolastici e universitari, alberghi, autorimesse, ecc;

Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere"

9 proroghe in 19 anni

REVISIONE DELLE REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI

Pubblicazioni di nuove regole tecniche di prevenzione incendi per le principali attività più capaci di cogliere:

- le difficoltà di adeguamento del patrimonio edilizio esistente
- le necessità delle attività di riconfigurarsi

a) approccio di tipo «probabilistico»: Fire safety engineering (FSE);
b) approccio di tipo «non prescrittivo»: linee guida;
c) approccio «prescrittivo» e «deterministico»

MINISTERO DELL'INTERNO

REVISIONE DELLE REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI : RTO/RTV

Profili di rischio e misure antincendio

Profili di rischio

- R vita
- R beni
- R ambiente

Misure antincendio

- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Separazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo e spegnimento
- Rivelazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

PROFILI DI RISCHIO

- **R_{vita}: salvaguardia della vita umana**
  da ISO/TR 16738:2009 e BS 9999:2008 Section 2, determinato per il singolo compartimento;
- **R_{beni}: salvaguardia dei beni artistici e strategici**
  specifico italiano, determinato per l'intera attività;
- **$R_{ambiente}$: salvaguardia dell'ambiente**
  specifico italiano, determinato per l'intera attività.

R_{vita} : salvaguardia della vita umana

Dipende dai seguenti fattori:

- **δ_{occ}:** caratteristiche prevalenti degli occupanti;
- **δ_{α} :** velocità di crescita dell'incendio riferita al tempo t_{α} in secondi impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW.

Caratteristiche prevalenti degli occupanti δ_{occ}		Esempi
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	Ufficio senza accesso pubblico, scuola, autorimessa privata, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, bar, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo
C [1]	Gli occupanti possono essere addormentati:	
Ci	• in attività individuale di lunga durata	Civile abitazione
Cii	• in attività gestita di lunga durata	Dormitorio, residence, studentato
Ciii	• in attività gestita di breve durata	Albergo, rifugio alpino
D	Gli occupanti ricevono cure mediche	Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria
E	Occupanti in transito	Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana
[1] Quando nel testo si usa il valore C la relativa indicazione è valida per Ci, Cii, Ciii		

R_{vita} : salvaguardia della vita umana

Dipende dai seguenti fattori:

- **δ_{occ}:** caratteristiche prevalenti degli occupanti;
- **δ_{α} :** velocità di crescita dell'incendio riferita al tempo t_{α} in secondi impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW.

δ_{α}	Velocità caratteristica di crescita dell'incendio t_{α} [s]		Esempi
1	600	Lenta	Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo o inseriti in contenitori non combustibili
2	300	Media	Scatole di cartone impilate, pallets di legno, libri ordinati su scaffale, mobilio in legno, materiali classificati per reazione al fuoco (§ 4)
3	150	Rapida	Materiali plastici impilati, prodotti tessili, apparecchiature elettroniche, automobili, materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco
4	75	Ultra-rapida	Liquidi infiammabili, materiali plastici cellulari o espansi, schiume combustibili

R_{vita} : salvaguardia della vita umana. Dipende dai fattori: **δ_{occ}** e **δ_{α}**

Caratteristiche prevalenti degli occupanti δ_{occ}		Velocità di crescita dell'incendio δ_{α}			
		1 lenta	**2** media	**3** rapida	**4** ultra-rapida
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	A1	A2	A3	A4
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	B1	B2	B3	Non ammesso [1]
C	Gli occupanti possono essere addormentati	C1	C2	C3	Non ammesso [1]
Ci	• in attività individuale di lunga durata	Ci1	Ci2	Ci3	Non ammesso [1]
Cii	• in attività gestita di lunga durata	Cii1	Cii2	Cii3	Non ammesso [1]
Ciii	• in attività gestita di breve durata	Ciii1	Ciii2	Ciii3	Non ammesso [1]
D	Gli occupanti ricevono cure mediche	D1	D2	Non ammesso [1]	Non ammesso
E	Occupanti in transito	E1	E2	E3	Non ammesso [1]

R_{beni}: salvaguardia dei beni artistici e strategici

• un'opera da costruzione si considera vincolata per arte o storia se essa stessa o i beni in essa contenuti sono tali a norma di legge;

• un'opera da costruzione risulta *strategica se è tale a norma di legge o in* considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione del responsabile dell'attività.

$R_{ambiente}$: salvaguardia dell'ambiente

• Il rischio di danno ambientale in condizioni d'esercizio ordinario **non è di competenza VVF.**

• La novità consiste nella valutazione del rischio di danno ambientale a seguito di incendio**, operazioni di soccorso VVF escluse.**

MINISTERO DELL'INTERNO

I LIVELLI DI PRESTAZIONE DELLE MISURE ANTINCENDIO

Misure antincendio

- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuo
- Compartimentazio
- Separazione
- Esodo
- Gestione della sic
- Controllo e spegn
- Rivelazione ed all
- Controllo di fumi
- Operatività antin
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	I materiali contribuiscono in modo non trascurabile all'incendio

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione.
III	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio.
IV	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione.
V	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa.

REAZIONE AL FUOCO

Attribuzione dei livelli di prestazione: in funzione dei livelli di rischio

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Ambiti non ricompresi negli altri criteri di attribuzione.
II	Ambiti d'applicazione: • vie d'esodo delle attività con profilo di rischio R_{vita} in Ci1, Ci2, Ci3; • compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3;
III	Ambiti d'applicazione: • vie d'esodo di altre attività non aperte al pubblico; • aree dell'attività con densità di affollamento non inferiore a 0,1 persone/m^2; • compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in Ciii1, Ciii2, Ciii3, escluse vie d'esodo;
IV	Ambiti d'applicazione: • vie d'esodo delle attività aperte al pubblico; • compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in D1, D2;
V	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

REAZIONE AL FUOCO

Ad ogni livello di rischio corrisponde una SOLUZIONE PROGETTUALE

Materiali		Livello di prestazione									
		I		II		III		IV		V	
		Ita [1]	EU [2]	Ita [1]	EU [2]	Ita [1]	EU [2]	Ita [1]	EU [2]	Ita [1]	EU [2]
Mobili imbottiti		-	[3]	-	[3]	2 IM	[3]	1 IM	[3]	1 IM	[3]
Bedding (es. coperte, sovracoperte, ...)		-	[3]	-	[3]	2	[3]	1	[3]	1	[3]
Tendaggi		-	[3]	1	[3]	1	[3]	1	[3]	1	[3]
Arredi non imbottiti	sedie e sedili	-	[3]	-	[3]	2	[3]	1	[3]	1	[3]
	altro	-	[3]	-	[3]	-	[3]	2	[3]	1	[3]
Rivestimenti [4]	parete	-	-	-	-	2	C s2 d1	1	B s1 d0	0	A2 s1 d0
	soffitto	-	-	2	C s2 d0	1	B s2 d0	1	B s1 d0	0	A2 s1 d0
	pavimento	-	-	-	-	2	C_{fl} s2	1	C_{fl} s1	1	B_{fl} s1

MINISTERO DELL'INTERNO

VIGILI DEL FUOCO CORPO NAZIONALE

Per ogni compartimento

Attribuzione del livello di rischio Rvita

A1	A2	A3	A4
B1	B2	B3	Non ammesso [1]
C1	C2	C3	Non ammesso [1]
Ci1	Ci2	Ci3	Non ammesso [1]
Cii1	Cii2	Cii3	Non ammesso [1]
Ciii1	Ciii2	Ciii3	Non ammesso [1]
D1	D2	Non ammesso [1]	Non ammesso
E1	E2	E3	Non ammesso [1]

Definizione del livello di prestazione

Per ogni misura antincendio
(reazione, resistenza, compartimentazione, ecc…)

Individuazione della soluzione tecnica progettuale

Insieme delle soluzioni progettuali

Progetto antincendio

…IN ITINERE

Legge 8 novembre 2012 n°189

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
(GU n. 263 del 10.11.2012 - Suppl. Ordinario n.201)

Art. 6 Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e **prevenzione incendi nelle strutture sanitarie**, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari

art. 6 della Legge 8 novembre 2012 n°189

…omissis…. Si provvede all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza;
b) previsione di una specifica disciplina semplificata per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 ***(che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste)***
c) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una specifica disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2-bis. La normativa antincendio come integrata ai sensi del comma 2, si applica anche alle strutture private.

…IN ITINERE

•Nuovo decreto sulle **"*procedure di prevenzione incendi nelle attività a rischio d'incidente rilevante*"** (attualmente è il DM 19.3.2001)

•Attuazione al comma 5 dell'art. 46 del D.to L.vo 81/08:
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con ***decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza****.*

•Nuova norma sulle strutture scolastiche e sulle autorimesse

Futuro della formazione del professionista antincendio

ISERNIA 2015

RESENTAZIONE PROPOSTA FORMATIVA CORSO 8+8 - 16 ORE

CORSO 1 16 ORE

LEGISLAZIONE & NORMAZIONE

Modulo 1 – Corso 8 ore

Nuovo procedimento di prevenzione incendi e le novità procedurali di semplificazione

Modulo 3 - CORSO 4 ORE

OBBLIGHI, RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEL PROFESSIONISTA E LA TUTELA ASSICURATIVA

Modulo 4 – - CORSO 4 ORE

L'ASSEVERAZIONE PER IL RINNOVO PERIODICO: COMPETENZE, PROCEDURE E VERIFICHE DEL PROFESSIONISTA DEI PRESIDI ANTINCENDIO

Futuro della formazione del professionista antincendio

PRESENTAZIONE PROPOSTA FORMATIVA CORSO 8+4+4 - 16 ORE

ISERNIA 2015

CORSO 2 12 ORE
PROTEZIONE PASSIVA

Modulo 1 – Corso 8 ore

IL CALCOLO DEL CARICO D'INCENDIO E LA DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEGLI EDIFICI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE, GLI EUROCODICI E GLI ANNESSI NAZIONALI

Modulo 2 – Corso 4 ore

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

Futuro della formazione del professionista antincendio

PRESENTAZIONE PROPOSTA FORMATIVA CORSO 4+4+8 tot. 16 ore

CORSO 3 16 ORE

PROTEZIONE ATTIVA DECRETO IMPIANTI D.M. 20/12/2012

Modulo 1 – - CORSO 4 ORE

D.M. 20/12/2012 RIVELAZIONE INCENDI ED ALLARME SONORO DI EVACUAZIONE

Modulo 2 – - CORSO 4 ORE

D.M. 20/12/2012 ESEMPI DI DIMENSIONAMENTO IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A GAS INERTE SECONDO EN 15004 ED ACCENNI SUI SITEMI DI RILEVAZIONE SECONDO UNI 9795. Progettazione, installazione e manutenzione.

Modulo 3 – Corso 8 ore

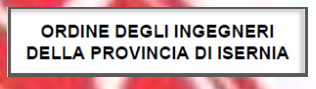
SISTEMI DI EVACUAZIONE NATURALE E FORZATA DI FUMO E CALORE Progettazione, installazione e manutenzione.













GRAZIE PER L'ATTENZIONE